

**CONFARTIGIANATO TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA'**

**Mestiere Trasporto Merci conto terzi**

Como, 18 Dicembre 2014  
Prot. 218/RG/GP/sn

Alla c.a. **IMPRESE ARTIGIANE ASSOCIATE**  
**AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI**  
**LORO INDIRIZZI**

**OGGETTO: CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE ANNO 2015**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il consueto decreto sulle limitazioni alla circolazione, fuori dai centri abitati, dei **veicoli commerciali aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a t. 7,5, limitazioni valide per l'anno 2015**; il calendario dei divieti è riepilogato nel prospetto in allegato; con la presente pertanto si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni.

Il provvedimento in questione stabilisce le seguenti deroghe e/o agevolazioni:

- **Trattori stradali:** qualora circolino isolati il limite della massa complessiva massima è riferito al solo trattore e, qualora questi non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso come risultante dalla carta di circolazione; la limitazione alla circolazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato da semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.
- **Veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna:** l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro; limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero (regolamento CEE n. 561-2006) cada in coincidenza del posticipo di cui sopra, di usufruire di un posticipo di quattro ore con decorrenza dal termine del periodo di riposo; **l'origine del viaggio e di destinazione del carico** deve essere adeguatamente documentata;
- **Veicoli diretti all'estero** l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due mentre **per quelli diretti in Sardegna** di ore quattro; il luogo di **destinazione del carico** deve essere adeguatamente documentato;
- **Veicoli circolanti in Sardegna ed in Sicilia provenienti dal territorio nazionale (per la Sicilia ad esclusione della Calabria):** l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro; invece per i veicoli circolanti in Sicilia provenienti o diretti sul territorio nazionale tramite il traghettamento in Calabria, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; infine i veicoli che circolano in Sardegna diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi verso la rimanente parte del territorio nazionale il divieto non si applica purché muniti di idonea documentazione;
- **Veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano o ivi diretti sono considerati provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.**

- **Veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o collocati in posizione strategica ai dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola, Parma Fontevivo), ai terminals intermodali (Busto Arsizio, Milano Rogoredo, Milano Smistamento), agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, che trasportano merci destinati all'estero, oppure, unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) e complessi veicolari diretti agli interporti, ai terminals e agli aeroporti per essere caricati e trasportati all'estero:** l'orario di fine divieto è anticipato di ore quattro; analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada – rotaia o strada – mare; ovviamente i veicoli devono essere in possesso di **idonea documentazione attestante la destinazione delle merci e del viaggio**; i trattori isolati possono circolare per il solo rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo una volta consegnato il semirimorchio;
- **Trasporti esentati:** i divieti di circolazione non trovano applicazione, come negli anni precedenti, per una serie di veicoli tra i quali quelli che:
  - a) trasportano carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati al consumo;
  - b) sono adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
  - c) sono adibiti al trasporto di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
  - d) sono costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
  - e) effettuano servizio smaltimento rifiuti per conto delle amministrazioni comunali purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
  - f) trasportano animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi o effettuate entro le 48 ore;
  - g) trasportano latte (escluso quello a lunga conservazione) o liquidi alimentari (devono possedere il cartello "d" fissato in modo ben visibile);
  - h) trasportano giornali, quotidiani e periodici;
  - i) trasportano prodotti per uso medico;
  - j) sono Classificati macchine agricole circolanti su strade non di interesse nazionale,
  - k) sono adibiti allo spurgo pozzi neri;
  - l) trasportano prodotti deperibili, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi animali, pulcini per allevamento, latticini freschi, sementi vive, frutta ed ortaggi freschi;
- **Il divieto non si applica:**
  - ai veicoli prenotati per ottemperare agli obblighi di revisione (solo per le giornate di sabato);
  - ai veicoli che circolano in Sardegna e in Sicilia diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono del traghettiamento, ad eccezione di quelli diretti in Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni;
  - per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007, purché muniti di apposita documentazione;
  - ai veicoli che compiono percorso a vuoto per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi purché si trovino entro una distanza di 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
  - ai veicoli muniti di autorizzazione prefettizia rilasciata dalla Prefettura – ufficio Territoriale di Governo della provincia di partenza o della provincia di confine ove ha inizio il viaggio sul territorio italiano; i veicoli autorizzati devono esporre il cartello "a" fissato in modo ben visibile;
- **Trasporto di merci pericolose:** il trasporto di merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica ADR è comunque vietato, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, **oltreché nei giorni di calendario indicati, anche dal 30 maggio al 13 settembre compresi, dalle ore 08.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva.**

Con l'occasione porgiamo i più cordiali saluti.

Mestiere Autotrasporto Merci conto terzi  
Il segretario

**Giuseppe Pugliesi**



Mestiere Autotrasporto Merci conto terzi  
Il Presidente

**Roberto Galli**

